



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03
 Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

OGGETTO:

Rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale stipulata tra i Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris.

L’anno duemilaventiquattro addì otto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Consigliere	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
5. JUKIC ANA - Consigliere	Sì
6. CORGNATI STEFANO - Presidente	Sì
7. BOLLO MATTEO - Consigliere	Sì
8. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
9. DEMIN ELIA - Consigliere	Giust.
10. CAPIZZI MATTEO - Consigliere	Sì
11. REY ILARIA - Consigliere	Giust.
12. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Giust.
13. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Partecipa all’adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Valdilana e il Comune di Livorno Ferraris, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 70 del 30.11.2022 e n. 41 del 20.12.2022, esecutive ai sensi di legge, hanno stabilito di gestire in forma associata l'Ufficio di Segretario Comunale, stipulando al riguardo apposita convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465;
- la suddetta convenzione, sottoscritta il 10.01.2023, ha acquisito efficacia dal 1° marzo 2023 e scade il 31.12.2024;
- il Segretario Comunale titolare del relativo Ufficio convenzionato è il dr. Bartolomeo Farana, come risultante dal decreto di nomina del Sindaco del Comune capofila di Valdilana n. 2/2023 del 02.02.2023, adottato a seguito del decreto del Prefetto della Prefettura di Torino n. 24/2023 del 27.01.2023 di presa d'atto dell'avvenuta costituzione della convenzione suddetta, classificata in classe II⁺, e di assegnazione del citato dr. Farana in qualità di titolare del predetto Ufficio;
- il dr. Farana è tuttora in servizio con proficua attività per gli Enti convenzionati.

Considerato che:

- approssimandosi la scadenza della suddetta convenzione, i due Comuni interessati ritengono di dover proseguire nella gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale, dal momento che l'esperienza in corso si è rivelata positiva per entrambi gli Enti;
- al riguardo, l'art. 3, comma 2, della convenzione in essere prevede che *"Prima della scadenza gli Enti interessati potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare."*;
- nello specifico, la volontà dei due Comuni citati è quella di rinnovare la convenzione in scadenza agli stessi patti e condizioni e per una durata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2025 e, quindi, con nuova scadenza al 31.12.2029, come risultante dalla corrispondenza agli atti e dallo schema di convenzione di rinnovo che si allega alla presente sotto lett. "A", quale parte integrante e sostanziale, per le seguenti motivazioni:
 - o il patto associativo consente, nel medio periodo, di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni a questi attribuite per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti;
 - o la composizione aggregativa prevista dalla convenzione così come da rinnovare permette, ai due Comuni, di usufruire in modo adeguato ai rispettivi bisogni della prestazione lavorativa del Segretario Comunale che continuerà ad essere articolata in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun Ente in modo flessibile e coerente con il riparto della spesa convenuto che prevede le seguenti percentuali di suddivisione: 70% a carico del Comune di Valdilana e 30% a carico del Comune di Livorno Ferraris;
 - o l'onere derivante dal riparto della spesa in base alle suddette percentuali è sostenibile da parte di questo Comune, anche in rapporto ai limiti sulla spesa del personale, mantenendosi inalterati gli stanziamenti a tale scopo previsti e consolidati nel bilancio di previsione 2024-2026 che saranno opportunamente traslati nei bilanci di previsione a venire.

Ritenuto, pertanto, di dover proporre il rinnovo della convenzione di cui in premessa sulla base delle considerazioni che precedono, mantenendo in capo al dr. Farana, in sede di prima attuazione della convenzione di rinnovo, la titolarità del relativo Ufficio di Segretario Comunale e ciò ad espressa conferma nel relativo ruolo, come da intesa intorsa tra i Sindaci dei due Comuni interessati.

Ribadito che l'onere economico a carico del Comune derivante dall'attuazione della convenzione di rinnovo è imputabile e trova capienza nei capitoli di spesa al riguardo già allocati nel bilancio di previsione 2024-2026 e che saranno riallocati nel redigendo bilancio di previsione 2025-2027 e negli ulteriori a seguire.

Precisato che, nel periodo di rinnovo, circa la disciplina del relativo patto associativo, si farà rinvio ai patti e alle condizioni previste dalla convenzione in scadenza al 31.12.2024 che si intenderanno, pertanto, richiamati e confermati con la sottoscrizione della convenzione di rinnovo di cui all'allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale, cosa per cui resteranno immutati:

- l'individuazione del Comune di Valdilana come Ente capofila;
- le modalità di espletamento del servizio;
- la nomina e la revoca del Segretario Comunale;
- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario Comunale;
- la possibilità di recesso da parte dei Comuni associati, nonché i rispettivi obblighi e garanzie.

Atteso, pertanto, di dover procedere in merito come da contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in merito al quale si dà atto dell'avvenuta acquisizione:

- del parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, succitato.

Visto il suddetto T.U. Enti Locali e, in particolare, gli artt. 30, 42, comma 2, lett. c), e 98, comma 3, e ravvisata la competenza a deliberare in merito da parte del Consiglio Comunale.

Visti:

- l'art. 16-ter, comma 11, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito in L. 28.02.2020, n. 8, in base al quale la classe di segreteria delle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 98, comma 3, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i Comuni convenzionati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante *"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale"* (G.U. n. 297 del 30.11.2020), come successivamente integrato dal Decreto del medesimo Ministero del 28.04.2021 (G.U. n. 133 del 05.06.2021).

Visto il D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e, in particolare, l'art. 10.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di disporre, pertanto, il rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale di cui è menzione in narrativa, in scadenza al 31.12.2024, agli stessi patti e condizioni e per una durata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2025 e, quindi, con nuova scadenza al 31.12.2029;
3. di approvare al riguardo lo schema della convenzione di rinnovo come da allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la sottoscrizione della suddetta convenzione di rinnovo in nome e per conto del Comune medesimo;
5. di dare atto che, in sede di prima attuazione, è volontà di entrambi i Comuni associati mantenere in capo al dr. Bartolomeo Farana la titolarità dell'Ufficio di Segretario Comunale della convenzione così come da rinnovarsi e ciò ad espressa sua conferma nel relativo ruolo, come da intesa al riguardo intercorsa tra i Sindaci dei medesimi due Comuni;
6. di dare altresì atto che l'onere economico gravante sul Comune in dipendenza della suddetta

convenzione di rinnovo è imputabile e trova capienza nei capitoli di spesa al riguardo già allocati nel bilancio di previsione 2024-2026 e che saranno riallocati nel redigendo bilancio di previsione 2025-2027 e negli ulteriori a seguire;

7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione dei pertinenti impegni di spesa a carico del bilancio comunale e l'attuazione dei rapporti finanziari tra gli Enti associati secondo la disciplina prevista dalla convenzione di cui trattasi;
8. di subordinare l'efficacia dell'adottanda deliberazione al fatto che il Comune di Valdilana approvi analogo rinnovo della convenzione sopra citata;
9. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione al Comune di Valdilana, per opportuna conoscenza;
10. di dare atto, infine, che il Sindaco del Comune capofila di Valdilana trasmetterà alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte gli atti inerenti al rinnovo della convenzione oggetto della presente proposta di deliberazione, per il seguito di competenza, indicando nella relativa nota di trasmissione la volontà di cui è cenno nel punto 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti:

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, succitato.

Sentiti gli interventi:

- del Sindaco, il quale dice di essersi trovato bene col Segretario e che è opportuno il rinnovo della convenzione in essere per dare continuità all'Ufficio;
- del Presidente, il quale rimarca l'importanza della continuità del ruolo svolto dal Segretario e dell'indirizzo amministrativo da egli dato agli Uffici comunali.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, onde consentire il perfezionamento del rinnovo della convenzione e i relativi atti esecutivi in tempo utile alla data prevista per la sua decorrenza, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA

COMUNI DI VALDILANA E LIVORNO FERRARIS
RINNOVO DELLA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
(Artt. 30 e 98, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267)

L'anno duemila _____, addì _____, del mese di _____, tra i Comuni di:

- Valdilana, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 90071560024;
- Livorno Ferraris, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 84500230028.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Valdilana e il Comune di Livorno Ferraris, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 70 del 30 novembre 2022 e n. 41 del 20 dicembre 2022, esecutive ai sensi di legge, hanno stabilito di gestire in forma associata l'Ufficio di Segretario Comunale, stipulando al riguardo apposita convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la suddetta convenzione, sottoscritta il 10 gennaio 2023, ha acquisito efficacia dal 1° marzo 2023 e scade il 31 dicembre 2024;
- il Segretario Comunale titolare del relativo Ufficio convenzionato è il dr. Bartolomeo Farana, come risultante dal decreto di nomina del Sindaco del Comune capofila di Valdilana n. 2/2023 del 2 febbraio 2023, adottato a seguito del decreto del Prefetto della Prefettura di Torino n. 24/2023 del 27 gennaio 2023 di presa d'atto dell'avvenuta costituzione della convenzione suddetta, classificata in classe II^A, e di assegnazione del citato dr. Farana in qualità di titolare del predetto Ufficio;
- il dr. Farana è tuttora in servizio con proficua attività per gli Enti convenzionati.

CONSIDERATO CHE:

- approssimandosi la scadenza della suddetta convenzione, il Comune di Valdilana e il Comune di Livorno Ferraris hanno ritenuto di dover proseguire nella gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale, come risultante dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. _____ del _____ e n. _____ del _____, esecutive ai sensi di legge, che sono state assunte in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della convenzione in scadenza che così recita: *"Prima della scadenza gli Enti interessati potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare."*;
- nello specifico, la volontà dei due Comuni citati è quella di rinnovare la convenzione in scadenza agli stessi patti e condizioni e per una durata di 5 (cinque) anni a partire dal 1° gennaio 2025 e, quindi, con nuova scadenza al 31 dicembre 2029, come risultante dalla presente convenzione il cui schema da cui essa è tratta è stato approvato dai Comuni interessati con le deliberazioni consigliari menzionate nel primo alinea;
- è pure volontà dei medesimi Comuni mantenere in capo al dr. Farana, in sede di prima attuazione della convenzione di rinnovo, la titolarità del relativo Ufficio di Segretario Comunale e ciò ad expressa conferma nel relativo ruolo.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La convenzione per la gestione associata dell’Ufficio di Segretario Comunale di cui è menzione in premessa, stipulata tra i Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris e in scadenza al 31 dicembre 2024, è rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per la durata di 5 (cinque) anni a partire dal 1° gennaio 2025 e, quindi, con nuova scadenza al 31 dicembre 2029.
2. In sede di prima attuazione della convenzione oggetto di rinnovo, le parti danno atto che è loro volontà mantenere in capo al dr. Bartolomeo Farana la titolarità del relativo Ufficio di Segretario Comunale e ciò ad espressa conferma nel relativo ruolo.

Art. 2

1. Nel periodo di rinnovo di cui all’art. 1, comma 1, circa la disciplina del relativo patto associativo, le parti fanno rinvio ai patti e alle condizioni previste dalla convenzione in scadenza al 31 dicembre 2024 che si intendono, pertanto, richiamati e confermati con la sottoscrizione della presente convenzione.
2. La presente convenzione, firmata dalle parti e corredata con le deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris, sarà inviata alla Prefettura di Torino, – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte, per i provvedimenti consequenziali, a cura del Comune capofila di Valdilana.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Il Sindaco del Comune di Valdilana

Il Sindaco del Comune di Livorno Ferraris

